

MILANO, 31 OTTOBRE 2022

**Spettabile
Clientela**

**OGGETTO: RIASSUMIAMO ALCUNE NOVITA' DEGLI ULTIMI GIORNI:
ANCORA SUL BONUS 200 EURO DI LUGLIO 2022; CONGEDO
OBBLIGATORIO DEL PAPA'; NOVITA' IN FATTO DI CONGEDO
PARENTALE.**

- 1) **Possibilità di erogare ancora le 200 euro di bonus di luglio 2022:** L'INPS, con il messaggio n. 3805 del 2022, ha espresso parere positivo sull'erogazione del bonus 200 euro nelle ipotesi in cui la corresponsione non sia già avvenuta con la retribuzione di luglio. La procedura da utilizzare sarà quella della regolarizzazione del flusso contributivo del mese di luglio e l'effettiva utilizzabilità del credito da parte del datore di lavoro dovrà attendere la conferma da parte dell'Istituto. In caso di mancata conferma da parte dell'INPS del credito richiesto dal datore di lavoro che avesse anticipato l'indennità, comporterebbe la necessità di dover procedere al recupero nei confronti del lavoratore.
- 2) **Con la circolare n. 122 del 2022,** l'INPS chiarisce le nuove regole applicabili alla tutela della genitorialità per i lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione separata. In particolare, l'Istituto chiarisce i requisiti di spettanza e le modalità di fruizione, con particolare riguardo all'articolazione dei periodi di congedo indennizzati, per quanto riguarda il congedo di paternità, il congedo parentale e le nuove misure introdotti per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

L'INPS, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, recepisce le disposizioni introdotte in materia di work life balance dal D.Lgs. n. 105/2022 e ne fornisce le relative istruzioni applicative in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Congedo di paternità obbligatorio

I papà possono astenersi dal lavoro, nell'arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a **venti giorni lavorativi**.

Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione globale giornaliera, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l'INPS.





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

3) Congedo Parentale nel settore privato:

Il D.lgs n. 105/2022 ha aumentato da sei a nove mesi il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, nonché l'arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. A ciascun genitore spettano tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all'altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015